

**COMUNE DI SAN GODENZO
(Provincia di Firenze)**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO**

TRA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI VIGENTI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI RISERVATI, RISPETTIVAMENTE, ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED ALLA LEGGE, NONCHE' A QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DEL DEL TITOLO III DEL D.LGS. 150/2009

PRE INTESA ANNO 2011

SAN GODENZO 29.12.2011

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 65 DEL D.LGS. 150/2009

A seguito dell'incontro tenutosi in data 29.12.2011 tra:

La Delegazione trattante di parte pubblica composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Paola Aveta Segretario Comunale
- Sandra Affortunati Responsabile del Servizio AA.GG.Segreteria

La Delegazione e di parte sindacale composta da:

- OO.SS. Donato Petrizzo Rappresentante CGIL funzione pubblica

Premesso che:

- in data 08.11.2005 veniva sottoscritto il CCDI per il quadriennio normativo 2002-2005 per la parte normativa e per l'anno 2005 per la parte economica;
- in data 09.10.2007 veniva sottoscritto l'accordo per la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2006;
- in data 19.03.2008 veniva sottoscritto l'accordo per la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2007;
- in data 09.04.2009 veniva sottoscritto l'accordo per la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2008.
- in data 26.05.2010 veniva sottoscritto l'accordo per la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2009.
- in data 28.04.2011 veniva sottoscritto l'accordo per la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2010.

Considerato che:

- l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone di procedere all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti secondo le risultanze sotto-indicate: (per gli enti locali entro il 31.12.2011):

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. (24)

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. (24)

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo*, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. (22)

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. (23) (24)

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. (25)

Comma così modificato dall'art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(23) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141.

(24) L'art. 5, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 ha interpretato il presente comma nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

(25) L'art. 5, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 ha interpretato il presente comma nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Tenuto conto che tale norma ha dato adito, subito, a contrastanti interpretazioni tra coloro che ritenevano - che il nuovo modello di assetto delle relazioni sindacali non si applicasse fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e coloro che lo ritenevano immediatamente applicabile, contrasti che hanno portato il legislatore nazionale ad emanare il Decreto Legislativo 01.08.2011, n. 141 che con l'art. 5, comma 1, ha interpretato i commi 1, 2 e 4 del sopra-richiamato art. 65 nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto, mentre con l'art. 5, comma 2, ha interpretato il comma 5 nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Dato atto che:

- l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente prevede che "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Tit. II del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo";

- l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 demanda alla contrattazione la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro ed il sistema delle relazioni sindacali ed individua poi una serie di materie escluse dalla contrattazione che le parti dichiarano di conoscere;

Ritenuto pertanto necessario:

- procedere ad adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti ad oggi in essere alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del decreto medesimo;

- stabilire che tale adeguamento, che il Legislatore impone nel termine ordinario del 31.12.2011 ma di fatto dilatandolo (vedi il comma 2 dell'art. 65 come sopra indicato) fino al 31.12.2012 venga ad oggi svolto con un richiamo in termine generali ai contratti collettivi decentrati ed accordi ad oggi vigenti per il personale del Comune di Londa, rimandando a successivo atto la stesura di un nuovo C.C.D.I. che recepisca e tenga conto del nuovo assetto delle relazioni sindacali;

Dato atto:

- che si prescinde dall'acquisire la Relazione tecnico-illustrativa ed il parere del Revisore unico in merito alla compatibilità delle pre-intesa di accordo con le norme dei CCNL vigenti, ai sensi dell'art. 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 5, c. 3 del CCNL 01.04.1999, in quanto il presente accordonon determina nuovi oneri di natura economico-finanziaria disciplinando il solo adeguamentonormativo dei contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante, nella persona del Segretario Comunale alla sottoscrizione del contratto decentrato di cui trattasi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Le parti, di comune accordo e per le considerazioni sommariamente riportate nelle premesse del presente testo, prendono atto che le sottoelencate sono escluse dalla contrattazione decentrata:

- quelle attinenti all'organizzazione degli uffici;
- quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/2009;
- quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex art 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex artt.16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 23.10.1992, n. 421.

Inoltre prendono atto del fatto che la vigenza e l'efficacia delle norme della contrattazione decentrata vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 sono da considerarsi nulle in quanto e se contrarie alle norme imperative dettate dal decreto.

Per tale motivo le parti danno atto della nullità e della sostanziale caducazione di tutte quelle disposizioni contenute nei precedenti accordi decentrati e verbali ad oggi formalmente in essere tra le parti che non rispettano il riparto di competenze di cui sopra e che non risultano più conformi alle disposizioni dettate dalla Legge ed in specifico dal D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche.

**IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA
F.to Dott.ssa Paola Aveta**

**LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA
F.to Sandra Affortunati**

**LA DELEGAZIONE SINDACALE
F.to Donato Petrizzo**